



News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

DURC in edilizia privata: ripristinata la validità temporale a 90 giorni

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la nota n. 3899/2015, **il Ministero del Lavoro ha confermato che dal 1° gennaio 2015 la validità temporale del DURC, relativo ai lavori edili per soggetti privati, torna ad essere di 90 giorni, avendo l'estensione a 120 giorni della stessa**, disposta dall'art. 31 del DL 69/2013 (DL FARE), **operato solo fino al 31 dicembre 2014. Viene, quindi, nuovamente meno**, sotto questo aspetto, **l'omogeneità di disciplina tra appalti pubblici e appalti privati in edilizia**. In buona sostanza, quindi, **dall'1.1.2015: i) la validità dei Documenti unici di regolarità continuativa rilasciati per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la fruizione di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per l'accesso a finanziamenti e sussidi previsti a livello europeo, statale o regionale, continua ad essere di 120 giorni dalla data del rilascio; ii) nell'ambito degli appalti privati in edilizia, la validità del documento di cui si tratta è, invece, nuovamente ridotta a 90 giorni** (un trimestre secondo quanto già stabilito dagli artt. 39-septies del DL 273/2005, conv. L. 51/2006 e 7 del DM 24.10.2007). Ad ogni modo, è bene precisare che **tale situazione sarà destinata a subire ulteriori modifiche quando sarà emanato il DM sulla "smaterializzazione" del Documento di cui all'art. 4 del DL 34/2014, che renderà possibile la verifica, in tempo reale, della regolarità contributiva di un operatore mediante un'unica interrogazione nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili, il cui esito avrà validità di 120 giorni e sostituirà "ad ogni effetto" il DURC, salvo le eccezioni che saranno individuate.**

Premessa

Come noto, **il DL 69/2013** (c.d. decreto Fare) **ha apportato rilevanti modifiche in materia di DURC**, con il particolare intento di "snellire" significativamente i connessi adempimenti a carico delle aziende nell'ambito degli appalti pubblici. In particolare, **ha introdotto una semplificazione delle procedure tra le quali si annoverano:**

- **l'esenzione dall'obbligo di richiesta del DURC nel caso di lavori edili effettuati "in economia" direttamente dai proprietari degli immobili**, senza ricorrere a imprese "esterne";
- **l'estensione dei casi di acquisizione d'ufficio del DURC** da parte delle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori;

OSSERVA

In particolare, è stato previsto l'obbligo **per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori di acquisire d'ufficio il DURC:**

- **ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione** dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- **ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto.**

Sono altresì individuati gli scopi specifici per i quali i soggetti pubblici individuati dall'art. 3 co. 1 lett. b) del DPR 5.10.2010 n. 20770, **devono acquisire d'ufficio il DURC**, ovvero per:

- **la verifica della dichiarazione sostitutiva** ex art. 38 co. 1 lett. i) del DLgs. 163/2006, relativa all'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- **l'aggiudicazione e la stipula del contratto;**
- **il pagamento degli stati avanzamento lavori** o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- **i certificati di collaudo**, regolare esecuzione e verifica di conformità;
- **l'attestazione di regolare esecuzione;**
- **il pagamento del saldo finale.**

- l'ampliamento della sua **validità fino a 120 giorni dall'emissione.**

Il profilo temporale di validità del DURC

Il profilo temporale è sicuramente uno degli aspetti della disciplina del DURC su cui ha maggiormente influito l'intervento di semplificazione del "decreto Fare". In particolare, è stata prevista **l'estensione a 120 giorni del periodo di validità dei DURC rilasciati**, per qualsivoglia finalità, **a decorrere dal 21.8.2013** (data di entrata in vigore della L. 98/2013 di conversione del DL

69/2013). Più precisamente, **l'art. 31 co. 5 primo periodo del DL 69/2013** (come risultante dall'iter di conversione nella L. 98/2013):

- **ha disposto che il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori**, servizi e forniture (ivi compresi quelli di servizi e forniture in economia con affidamento diretto) **ha una validità di 120 giorni**;
- **ha esteso la suddetta previsione** (validità di 120 giorni) ai DURC necessari:
 - ✓ **ai fini della fruizione dei benefici normativi** e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale (co. 8-ter);
 - ✓ **ai fini dell'accesso**, in generale, ad agevolazioni, sovvenzioni, finanziamenti e sussidi previsti **dalla normativa dell'Unione europea, statale o regionale** (co. 8-ter), nonché **dell'ammissione ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo** finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi (co. 8-quater e 8-quinquies);
 - ✓ **per i lavori edili per i soggetti privati, almeno fino al 31.12.2014.**

OSSERVA

Le regole precedenti - rinvenibili in fonti diverse e applicabili ai DURC rilasciati prima del 21.8.2013 - **prevedevano**, invece, **una validità**:

- **mensile**, per i documenti richiesti ai fini dell'erogazione di benefici normativi e contributivi, nonché di agevolazioni, sovvenzioni, finanziamenti e sussidi;
- **trimestrale**, per i documenti richiesti **nel settore degli appalti privati di lavori edili** e nell'ambito degli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture.

La durata del DURC in edilizia

Come appena accennato, **la suddetta estensione a 120 giorni ha riguardato anche i DURC per lavori edili privati**. A tal riguardo, si precisa che **negli appalti privati in edilizia, il DURC è un documento che deve essere necessariamente ricompreso tra la documentazione necessaria**:

- **per la verifica**, prima dell'inizio di lavori soggetti a permesso di costruire o denuncia di inizio attività, della regolarità contributiva degli operatori economici coinvolti, **al fine della concessione del titolo abilitativo edilizio da parte dell'Amministrazione Pubblica competente** (art. 90, comma 9, lett. c) del DLgs. 81/2008).

OSSERVA

A tal riguardo è bene ricordare che, **l'estensione anche all'edilizia privata dell'obbligo di acquisizione d'ufficio** da parte delle P.A., ex art. 14 del DL 5/2012, **ha fatto sì che il DURC non possa più essere trasmesso all'Amministrazione concedente dal privato** (nella specie, il committente o il responsabile dei lavori, previa ricezione dello stesso da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi interessati, su cui incombeva, quindi, l'onere di richiedere il proprio documento di regolarità contributiva agli Istituti previdenziali/Casse edili), **ma sia la stessa Amministrazione a dover richiedere agli Enti preposti il DURC delle imprese e dei lavoratori impiegati dal committente privato.**

→ **in ogni caso** (ossia anche in caso di lavori edili non soggetti a permesso di costruire o DIA), **per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie**, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi impiegati, **da parte del committente o del responsabile dei lavori** (art. 90, comma 9, lett. a) e b) del DLgs. 81/2008).

OSSERVA

Si tratta delle ipotesi residuali in cui il DURC – riportante sul punto, a pena di nullità, una specifica dicitura – **può ancora essere richiesto agli Enti abilitati al rilascio direttamente dal privato** (imprese affidatarie, imprese esecutrici e lavoratori autonomi), **ai fini della consegna ad un altro soggetto privato** (committente privato o al responsabile dei lavori), **in modo da consentire allo stesso di assolvere ai predetti adempimenti** (penalmente presidiati) **di verifica dell'idoneità tecnico-professionale.**

A differenza di quanto stabilito per i contratti pubblici, nei quali il DURC è correlato alle diverse fasi che caratterizzano detti contratti, **negli appalti di lavori privati in edilizia esso è**, invece, comunque connesso **esclusivamente alla fase antecedente l'inizio dei lavori**, con la possibilità – affermata dalla prassi amministrativa (circ. Min. Lavoro n. 35/2010 e circ. INPS n. 145/2010) – **di utilizzare uno stesso DURC, nell'ambito dell'intero periodo di validità, ai fini dell'inizio di più lavori.**

Per quanto concerne l'estensione del periodo di validità a 120 giorni, in luogo dei previgenti 90, si ricorda che **questa ha avuto effetto**, per espressa disposizione di legge, **solo fino al 31 dicembre 2014 atteso che**, nel frattempo, **non è intervenuta alcuna disposizione di legge che ne abbia prorogato il termine.**

OSSERVA

Quanto detto è **stato** altresì **confermato dal Ministero del Lavoro che**, con la nota n. 3899/2015, **ha confermato che**, dal 1° gennaio 2015, **la validità temporale del DURC relativo ai lavori edili per soggetti privati torna ad essere di 90** giorni, avendo l'estensione a 120 giorni della stessa, disposta dall'art. 31 del DL 69/2013, operato solo fino al 31 dicembre 2014. E ciò anche qualora i certificati (aggiornati alla luce delle novità introdotte dal DL 69/2013) **rechino ancora il riferimento ai 120 giorni.**

DURC edilizia Privata	Validità
Fino al 31.12.2014	120 giorni
Dal 01.01.2015	90 giorni

OSSERVA

Sul punto, l'INPS (messaggio 16/03/2015, n. 1894) ha reso noto di aver provveduto ad aggiornare **l'applicativo dello Sportello unico previdenziale per riportare a 90 giorni il periodo di validità dei DURC relativi ai lavori privati in edilizia.** L'INPS, facendo seguito ai chiarimenti del Ministero del lavoro, comunica che è stato i Durc, pertanto, **recheranno in calce la dicitura** *"Il presente certificato è valido 90 giorni dalla data di emissione"*.

La validità dei Documenti unici di regolarità continuativa rilasciati per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la fruizione di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per l'accesso a finanziamenti e sussidi previsti a livello europeo, statale o regionale, continua ad essere di 120 giorni dalla data del rilascio

DURC per i contratti pubblici	Validità
Fino al 31.12.2014	120 giorni
Dal 01.01.2015	120 giorni

OSSERVA

Si rammenta, infine, che, **la situazione cambierà di nuovo una volta che sarà finalmente emanato il DM sulla "smaterializzazione" del Documento** di cui all'art. 4 del DL 34/2014, che **renderà possibile la verifica, in tempo reale, della regolarità contributiva di un operatore mediante un'unica interrogazione nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili, il cui esito avrà validità di 120 giorni e sostituirà "ad ogni effetto" il DURC,** salvo le eccezioni che saranno individuate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti